



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 698 del 2022, proposto da Ecoambiente Salerno S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Battipaglia, non costituito in giudizio;

nei confronti

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero della Difesa, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, Ministero della Giustizia, Ministero della Salute, Ministero dell'Interno, Prefettura di Salerno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato – Ufficio Distrettuale di Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Campania, Provincia di Salerno, Ente D'Ambito per il Servizio di

Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani Procura della Repubblica di Salerno, Procura della Repubblica di Potenza, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia e adozione di misure cautelari urgenti ex art. 56

c.p.a.,

dell'ordinanza sindacale n. 151 del 20.4.2022, colla quale è stato ingiunto alla Ecoambiente Salerno spa, incaricata con ordinanza del Presidente della Provincia di Salerno n. 1 del 13.4.2022 dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti contenuti nei 213 container provenienti dalla Tunisia, nel sito in località Persano (aree esterne alla Caserma Garibaldi), di non effettuare alcun trasferimento nel rispettivo tenimento, in cui è interdetto il transito ai tir che trasportano i container nell'intero territorio comunale per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e dell'ordine pubblico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto, ad un primo sommario esame, che l'ordinanza impugnata risulta adottata in difetto dei presupposti di contingibilità ed urgenza oltre che di congrua motivazione;

Considerato, infatti, che:

- in relazione alla dimensione sovracomunale degli interessi coinvolti, la vicenda relativa all'individuazione del sito per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti e per la caratterizzazione degli stessi, nelle aree esterne alla Caserma "Garibaldi" di Persano, ha costituito oggetto di un'articolata attività, che si è sviluppata attraverso approfondimenti istruttori (cfr., in particolare, verbale di sopralluogo congiunto del 16.2.2022, atto dell'ARPA Campania del 3.3.2022, relazione geotermica del 7.3.2022) ed incontri tra le diverse Istituzioni (presso la Prefettura di Salerno in data 9.3.2022, 21.3.2022 e 5.4.2022, quest'ultima in sede di Comitato provinciale

per l'ordine e la sicurezza pubblica) ed è sfociata, anche nell'ottica di una leale cooperazione, in accordi tra Regione Campania, Ministero della Difesa ed altri soggetti interessati (cfr. accordo di programma del 25.2.2022, intesa del 2.3.2022) e in provvedimenti adottati dagli enti competenti (cfr., da ultimo, ordinanza del Presidente della Provincia di Salerno n. 1 del 13.4.2022, emessa ex art. 191 D. Lgs. n. 152 del 2006);

- trattandosi di rifiuti sottoposti a sequestro giudiziario, le suindicate attività sono state svolte sotto il costante controllo dell'A.G., ivi compresa una preliminare verifica a campione (effettuata in data 29.3.2022), la quale ha escluso la sussistenza in atto di concreti rischi per la salute e l'ambiente e confermato l'idoneità del sito prescelto (cfr. da ultimo, decreto della Procura della Repubblica di Potenza – DDA - del 21.4.2022);

- a fronte delle suindicate risultanze documentali, l'ordinanza impugnata si è limitata a prospettare, in via del tutto apodittica, generiche ragioni di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e dell'ordine pubblico, prive di alcun supporto probatorio;

Ritenuto in conclusione, alla luce di quanto sopra, che nel bilanciamento dei diversi interessi appare prevalente quello volto ad assicurare una rapida ed efficace definizione unitaria della vicenda mediante il trasferimento dei 213 container in argomento nel suindicato sito di stoccaggio di Persano;

Ritenuto, pertanto, che sussistano nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. mediante la sospensione dell'efficacia della gravata ordinanza sindacale;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare sospendendo gli effetti dell'impugnata ordinanza n. 151 del 20.4.2022 emessa dal Sindaco Battipaglia.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 17 maggio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno il giorno 22 aprile 2022.

Il Presidente
Pierluigi Russo

IL SEGRETARIO